

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione giurisdizionale regionale per le Marche**

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Andrea Liberati Consigliere -relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio di conto iscritto al n. **23680** del registro di segreteria,nei confronti di **Boarelli Sandra** (C.F: BRLSDR75H60F051Q),

rappresentata e difesa dall'avv. Linda Bendia, con domicilio eletto

presso il suo studio legale in Esanatoglia, via A. Alberici, n. 36, pec:

avvlindabendia@puntopec.it, quale consegnataria di beni mobili, in

servizio presso il **Comune di Esanatoglia (MC)**, per l'eserciziofinanziario **2018** (conto n. 36713), a seguito della relazione

d'irregolarità, redatta dal magistrato istruttore dott. Giuseppe Vella;

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti

di causa;

uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 2025, con l'assistenza del

segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott.

Andrea Liberati, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Linda

Bendia per l'agente contabile Boarelli Sandra.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 370/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott. Giuseppe Vella, relativamente al conto giudiziale n. 36713, reso da Boarelli Sandra, quale consegnataria di beni mobili presso il Comune di Esanatoglia (MC) per l'esercizio finanziario 2018, ha rilevato che il conto non riguarda beni mobili per i quali la medesima avesse un "debito di custodia" in senso tecnico, bensì vari beni costituenti immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente e verosimilmente in uso presso il Settore di pertinenza.

Il magistrato istruttore ha, pertanto, sottolineato che l'atto depositato non può essere qualificato come conto giudiziale perché privo dei requisiti minimi essenziali, idonei ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi e gestiti.

Oltre alla questione principale, nella relazione sono state segnalate anche altre irregolarità.

Il conto è stato depositato senza allegare alcun tipo di documentazione, nemmeno quella minima prevista dall'art. 139, c. 2, del Codice di Giustizia Contabile.

La descrizione dei beni mobili di uso pubblico (Mod. D) reca indicazione di una quantità e di un valore generici sia ad inizio che a fine anno, omettendo la descrizione e il valore specifico dei beni interessati nonché i relativi estremi dell'inventario.

Ugualmente, la descrizione dei beni mobili patrimoniali disponibili

	(Mod. E) reca indicazione di una quantità e di un valore generici sia	
	ad inizio che a fine anno, omettendo la descrizione e il valore	
	specifico dei singoli beni interessati nonché i relativi estremi	
	dell'inventario.	
	Il decreto del sindaco n. 5 del 26/6/2018, indicato come atto di	
	nomina dell'agente contabile consegnatario, in realtà conferiva alla	
	funzionaria Boarelli la posizione organizzativa di Responsabile del	
	Settore Contabilità, Finanze, Personale (parte economica),	
	Economato, Patrimonio Mobiliare.	
	Il magistrato istruttore ha evidenziato che il conto risulta firmato	
	dalla Boarelli sia come consegnatario sia come Responsabile del	
	Servizio Finanziario, venendo così meno la terzietà nell'approvazione	
	del conto.	
	La scheda "anagrafe degli agenti contabili" relativa all'annualità 2018	
	indica erroneamente il decreto sindacale n. 5 del 26/6/2018 come	
	provvedimento di nomina.	
	Per quanto esposto, il magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio	
	la valutazione preliminare in ordine all'ammissibilità o procedibilità	
	del conto e, in via subordinata, la questione della sua regolarità.	
	2. Con memoria del 30/11/2024 si è costituita la Boarelli, con il	
	patrocinio dell'avv. Linda Bendia.	
	In primo luogo, la medesima ha evidenziato l'insussistenza a suo	
	carico del "debito di custodia" e, quindi, dell'obbligo di resa del conto	
	giudiziale.	
	Infatti, il Comune di Esanatoglia, essendo un Ente di piccole	
	3	

	dimensioni, non dispone di magazzini centrali ma soltanto di beni	
	destinati al normale utilizzo presso i singoli uffici.	
	Pur in presenza del suddetto assorbente profilo d'inammissibilità del	
	conto giudiziale, la Boarelli ha, comunque, sostenuto che il	
	documento da lei trasmesso non potrebbe considerarsi incompleto,	
	dato che l'inventario, pur non essendo stato depositato unitamente	
	al conto, era poi stato trasmesso con raccomandata e contiene la	
	descrizione ed i valori dei beni.	
	La Boarelli ha, inoltre, osservato che nel Comune di Esanatoglia ella	
	ricopriva anche il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario e che	
	le incombenze previste dall'articolo 139, comma 2, del D.lgs	
	174/2016 ricadono su tale figura, in assenza di ulteriori	
	determinazioni.	
	Relativamente alla garanzia di terzietà nella verifica del conto, la	
	Boarelli ha fatto presente che, comunque, l'iter procedurale prevede	
	forme di controlli interni ed esterni, tra cui l'approvazione del	
	Consiglio Comunale e il parere del Revisore dei conti.	
	3. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero e il difensore dell'agente	
	contabile hanno chiesto che il presente giudizio di conto sia	
	dichiarato improcedibile.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Esaminando il conto, il Collegio osserva che esso è stato redatto su	
	modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n.	
	194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del	
	carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità	
	4	

	e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.	
	Orbene, ai fini della decisione è necessario distinguere la figura del	
	“consegnatario con debito di custodia” da quella del “consegnatario	
	con debito di vigilanza”, figure che comportano obblighi differenti in	
	relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i	
	soggetti interessati.	
	In merito alla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza	
	ed alle correlative responsabilità, si rinvia ai numerosi precedenti di	
	questa Sezione (v., ex multis, sentenze nn. 92/96 del 2024).	
	Ciò premesso, nella fattispecie in esame occorre verificare se il	
	consegnatario avesse in custodia i beni per una loro successiva	
	movimentazione e distribuzione (nel qual caso sussisterebbero sia	
	l’obbligo di custodia in senso tecnico che l’obbligo di resa del conto	
	giudiziale) o se fosse un mero utilizzatore dei beni nell’ambito del	
	Settore amministrativo di pertinenza (nel qual caso si configurerebbe	
	un mero obbligo di vigilanza e di redazione di un conto	
	amministrativo).	
	In ipotesi di sussistenza di un debito di custodia, poi, occorrerebbe	
	verificare se l’agente ricoprisse il ruolo di sub-consegnatario	
	(circostanza che obbligherebbe alla presentazione di un sub conto,	
	da allegare al conto dell’agente contabile principale ma non	
	autonomamente alla Corte dei conti) o se svolgesse in totale	
	autonomia le proprie funzioni, senz’alcuna delega (in tal caso	
	assumerebbe il ruolo di consegnatario, con conseguente obbligo di	
	autonoma resa del conto giudiziale a questa Corte).	
	5	

In proposito, il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguardava beni mobili o "materie" per i quali l'agente contabile avesse un "debito di custodia", bensì vari beni iscritti nell'inventario, che costituivano immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente ed in relazione ai quali era ravvisabile un mero debito di vigilanza.

Tale circostanza risulta confermata dalla consegnataria Boarelli.

Peraltro, la natura dei beni inventariati era tale da far ritenere sussistente soltanto un obbligo di vigilanza, trattandosi di beni in uso continuativo nell'Ufficio di pertinenza e, quindi, non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti.

Tali circostanze fanno, dunque, propendere per l'assenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale, da parte della Boarelli, per carenza dei relativi presupposti normativamente previsti.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che il presente giudizio di conto debba essere dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, non v'è luogo a pronunzia sulle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile il giudizio di conto in epigrafe indicato, riguardante Boarelli Sandra, consegnataria di beni mobili presso il Comune di Esanatoglia per

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]